



**INGV**  
terremoti  
vulcani  
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Direzione centrale  
Affari amministrativi  
e del Personale

**Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia**  
**AOO INGV**  
**Protocollo Generale - U**  
N. 0014779  
del 07/11/2017



Gestione WEB

Alla Segreteria della Presidenza  
Sig. Piergiorgio DE SIMONE

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 466/2017 del 23/10/2017 – Allegato T al Verbale n. 11/2017 concernente: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

IL DIRETTORE  
Tullio PEPE



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 466/2017

Allegato T al Verbale n. 11/2017

Oggetto: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011, in particolare, l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdA ....*approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo quadro di collaborazione scientifica con l'ASI;
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- **TENUTO CONTO** dei pareri scientifici prodotti dai competenti Direttori di Struttura e di Sezione dell'INGV,

## DELIBERA

L'approvazione dello schema di Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 23/10/2017

La segretaria verbalizzante  
(Sig.ra Silvana TUCCI)

*Silvana Tucci*

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

*CA*

## ACCORDO QUADRO

TRA

**L'Agenzia Spaziale Italiana** (di seguito denominata "ASI"), con sede in Via del Politecnico - 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante Prof. Roberto Battiston

E

**L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia** (di seguito denominato "INGV"), con sede in Via di Vigna Murata, 605 - 00143 ROMA - Codice Fiscale 06838821004 - rappresentato dal suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo Doglioni

di seguito anche indicate singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti"

### PREMESSE

**CONSIDERATO CHE ASI, AI SENSI DELL'ART. 2 DEL PROPRIO STATUTO, HA IL COMPITO DI PROMUOVERE, SVILUPPARE E DIFFONDERE, CON IL RUOLO DI AGENZIA, LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL CAMPO SPAZIALE E AEROSPAZIALE E NELL'ATTUAZIONE DEI SUOI COMPITI FAVORISCE FORME DI SINERGIA TRA GLI ENTI DI RICERCA, LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, LE STRUTTURE UNIVERSITARIE ED IL MONDO DELLE IMPRESE;**

CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;

**CONSIDERATO** che INGV, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese, pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali nell'ambito delle scienze della Terra

CONSIDERATO che le Parti hanno interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune quali l'approfondimento della conoscenza per utilizzi innovativi dei dati delle missioni spaziali in campo geofisico e ambientale, anche in relazione alla valutazione e gestione dei rischi sismico, vulcanico e ambientale e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici ad appositi Accordi attuativi;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni,

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 2 - Scopo dell'Accordo**

1. Con il presente Accordo le Parti intendono collaborare negli ambiti di comune interesse mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi che si attueranno concretamente tramite specifici Accordi attuativi, come descritti al successivo art.3.

In particolare potranno essere oggetto della collaborazione:

1. attività di ricerca sui fenomeni geofisici e per lo sviluppo di applicazioni innovative;
2. attività di ricerca e sviluppo su sistemi innovativi di monitoraggio geofisico, in particolare sismico, vulcanico ed ambientale, anche in accoppiamento con modelli;
3. attività di ricerca e sviluppo su sistemi innovativi di Geodesia Spaziale, GNSS, di telecomunicazioni e di Osservazione della Terra;
4. attività di ricerca per lo studio delle relazioni Sole-Terra e sviluppo di monitoraggio nell'ambito dello Space Weather;
5. attività di ricerca e sviluppo di metodi e procedure basati su dati di Osservazione della Terra, di impiego nella gestione delle emergenze sismiche e vulcaniche, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale;
6. attività di ricerca e sviluppo per nuovi strumenti e missioni spaziali di Osservazione della Terra;
7. attività di supporto alla calibrazione ed alla validazione operativa in ambito geofisico di dati satellitari e prodotti a valore aggiunto;
8. attività di comune interesse in ambito internazionale, in particolare in ambito GEO, GCOS e CEOS;
9. attività di ricerca e sviluppo di piattaforme tecnologiche di interesse delle Parti.

2. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi attuativi potranno coinvolgere specifiche articolazioni organizzative delle Parti o altre Pubbliche Amministrazioni.

### **Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo**

1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività, progetti e programmi, basati su un'equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. La collaborazione si concretizzerà attraverso:
  - a) condivisione dei dati di proprietà delle Parti che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività congiunte, anche attraverso lo sviluppo di interfacce dedicate con i sistemi tecnologici delle Parti;
  - b) partecipazione alla definizione dei piani di acquisizione di background di dati satellitari a supporto della ricerca per il monitoraggio geofisico e ambientale ;
  - c) condivisione dei prodotti a valore aggiunto e dei risultati delle ricerche realizzati nell'ambito delle collaborazioni;
  - d) collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
  - e) collaborazione nella promozione delle attività di interesse congiunto;
  - f) partecipazione congiunta a bandi, progetti e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
  - g) collaborazione nella formazione tecnico-scientifica del proprio personale in ambiti tecnico-scientifici comuni;
4. Anche ai sensi degli Accordi Quadro già sottoscritti dalle Parti con i soggetti sottorichiamati, le Parti si impegnano a:
  - a) coordinarsi tra loro e con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) per favorire la migliore attuazione dei rispettivi compiti e funzioni svolti quali Centri di Competenza del

ST  
EAS

- Sistema nazionale di Protezione Civile;
- b) coordinarsi tra loro e con il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) ai sensi della legge 132/2016 e anche in quanto struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile, per il monitoraggio e la valutazione del rischio ambientale.
5. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato Paritetico di supervisione di cui al successivo art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi.
6. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente.
7. Un eventuale trasferimento di risorse tra le Parti sarà concordato nell'Accordo attuativo.

#### **Art. 4 - Comitato Paritetico di supervisione**

1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel presente Accordo è svolto da un apposito Comitato di Supervisione composto da due membri designati da ASI e da due membri designati da INGV.
2. Il Comitato:
- supervisiona e controlla l'attuazione del presente Accordo nonché degli impegni sanciti dai successivi Accordi attuativi;
  - formula proposte di collaborazione tra le parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in dedicati Accordi attuativi ovvero in merito a loro eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, anche valutando l'eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni;
  - esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo o degli Accordi attuativi da esso generati;
  - favorisce lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale;
  - propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati dei programmi congiunti;
  - presenta almeno una volta l'anno una relazione sintetica a firma congiunta sullo stato di avanzamento delle varie iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti.

#### **Art. 5 - Responsabilità**

1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce:
- a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o i centri dell'altra Parte;
  - b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 6 - Oneri**

1. Il presente Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti.
2. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all'attuazione del presente Accordo.

#### **Art. 7 - Riservatezza**

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.

#### **Art. 8 - Risultati**

1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi attuativi spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nei singoli Accordi attuativi.
2. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

#### **ART. 9 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni**

1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 7 e art. 8, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte e fatto salvo quanto diversamente previsto nei singoli Accordi attuativi.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.

#### **Art. 10 - Informativa trattamento dati**

1. Ai sensi di quanto previsto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente Accordo. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. Ai sensi del d.lgs. 196/2003 sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente Accordo le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

#### **Art. 11 - Durata, modifiche e recesso**

1. Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni dalla data dell'ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salvi gli Accordi attuativi eventualmente in corso portando a compimento le relative attività.

#### **Art. 12 - Controversie**

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere

l'accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR del Lazio – Roma

**Art. 13 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. Esso sconta l'imposta di bollo sin dall'origine, assolta in formato virtuale da entrambe le Parti secondo le procedure interne di ciascuna.
3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.  
Roma,

PER L'ASI

Il Presidente

Prof. Roberto BATTISTON

PER L'INGV

Il Presidente

Prof. Carlo DOGLIONI